



**COMUNE DI ANNONE VENETO (VE)
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

UFFICIO POLIZIA LOCALE – MESSI COMUNALI

Protocollo generato automaticamente dal sistema

Annone Veneto, 02 ottobre 2025

ORDINANZA N. 28/2025

OGGETTO: Disposizioni relative alla gestione e utilizzo degli impianti termici, regolamentazione dei falò tradizionali, barbecue, fuochi d'artificio e combustioni all'aperto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamati:

la Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

il d.lgs. n. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

Considerato che:

la Direttiva 91/676/CEE («Nitrati») recepita con d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (art. 92) e il DM 25 febbraio 2016 disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo;

il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte

le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;

il d.l. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;

il 15 aprile 2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

Dato atto che:

nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV, in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, su tre gradi di allerta:

- livello di allerta 0 - verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10;
- livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);

la stazione di riferimento per il Comune di Annone Veneto è quella denominata "San Donà di Piave";

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune mediante pubblicazione sul sito istituzionale;

l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;

Nelle date data 2 luglio 2025 e 18 settembre 2025 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;

Richiamati:

il d.lgs. n. 155/2010 "Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i "Norme in materia ambientale";

il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 192/2005, in particolare l'art. 5 comma 1";

la DGRV n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali";

il d.m. n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide" che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;

l'art. 33 della Legge Regionale n. 33/1985 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;

l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

O R D I N A

A. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

In caso di **LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE**:

A1. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- 19°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

A3. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- 18 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A4. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente di un impianto di riscaldamento alternativo.

TUTTO L'ANNO

A5. Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l'accensione di impianti termici, anche quando quest'ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.

Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d'aria o fisiche atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.

A6. Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (es. caldaie a legna o pellet):

- i generatori di potenza \leq a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 25 mg/Nm³;
- i generatori di potenza $>$ a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 15 mg/Nm³;

A7. Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell'ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del d.lgs n. 152/2006

B. FALO' TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO

Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

B1. Divieto ai sensi della misura E.7.a. della DGR 377/2025 di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a). Sono consentite le accensioni, in occasione di due eventi (complessivi) organizzati/autorizzati dal Comune, e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali. Con riferimento all'evento svolto nel periodo dell'Epifania, il numero dei falò accesi non potrà essere superiore a n. 2

B.2 L'accensione del falò rituale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre steri (3 mc circa), priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.

B3. I "barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) sono ammessi in numero uguale inferiore a quello svolto nell'anno precedente. Sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

B4. Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento e barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella). Sono esclusi dal divieto solo i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

C. COMBUSTIONI ALL'APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI

Per il periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

C1. Divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).

AVVISA

fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e quanto di seguito stabilito, le violazioni alle disposizioni di cui:

- Le violazioni in materia di impianti termici della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 3, 1 comma, del "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali";
- Le violazioni in materia di Combustioni e spandimenti zootecnici della presente ordinanza sono punite con una sanzione da €. 50 a €. 300 ai sensi dell'art. 12 del "Regolamento di Polizia Rurale".

DISPONE

che con successiva Ordinanza, possano essere presi ulteriori provvedimenti, nel caso di 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;

che all'esecuzione alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di propria competenza gli organi ispettivi della Città Metropolitana di Venezia, l'Ufficio di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'USSL n. 4 "Veneto Orientale" nonché ogni altro agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

che la presente Ordinanza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del D.P.R. 74/2013, venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a:

- Città Metropolitana di Venezia – pec protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it;
- Tavolo Tecnico Zonale - protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia - dapve@pec.arpav.it;
- Azienda ULSS 4 "Veneto Orientale" di San Donà di Piave - protocollo.aulss4@pecveneto.it.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Annone Veneto fino al 30 Aprile 2024 salvo motivate proroghe.

La presente Ordinanza, che sospende i precedenti provvedimenti sulla circolazione stradale che contrastano con quanto qui disposto, sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della Legge 69 del 18.06.2009.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

L'unità organizzativa competente è l'ufficio Polizia Locale - Messi dell'ente ed il responsabile del procedimento e del provvedimento finale è il Dott. Ivo Gambaro.

Il domicilio digitale dell'ente è il seguente: comuneannoneveneto.ve@legalmail.it

IL COMANDANTE

Vice Isp. Dott. Ivo Gambaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii)